

*Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Cristiano, 07.04.2015, n. 6905*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28379/2012 proposto da:

SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- ricorrente -

contro

BANCA

- intimata -

Nonché da:

BANCA

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- intimata -

avverso la sentenza n. 2911/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2011.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale di Lecco respinse, per contrasto della L. n. 95 del 1979, con il Trattato CE, la domanda proposta dalla Società in Amministrazione Straordinaria nei confronti della Banca, per sentir dichiarare inefficaci, L. Fall., ex art. 67, comma 2, le rimesse solutorie affluite, nel c.d. periodo sospetto, sui conti correnti intrattenuti dalla società *in bonis* presso la filiale di (OMISSIS) della banca e per sentir, in conseguenza,

*Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Cristiano, 07.04.2015, n. 6905*

condannare quest'ultima alla restituzione di una somma complessiva superiore agli otto miliardi delle vecchie lire.

La Corte d'appello di Milano, adita dalla soccombente, con un prima sentenza non definitiva ha dichiarato la domanda ammissibile, ma con la sentenza definitiva, pubblicata il 18.5.011, ha respinto nel merito l'appello.

La corte territoriale - dopo aver accertato che, fatta eccezione per l'accredito di L. 30.697.004 registrato in conto il 15.9.95, tutte le rimesse impugnate avevano avuto natura solutoria - ha escluso che l'appellante avesse fornito prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione. Ha in proposito rilevato che la Banca, aderendo al piano di ristrutturazione finanziaria dell'intero gruppo della società, in esecuzione del quale erano stati effettuati i versamenti revocabili, aveva dimostrato di nutrire piena fiducia nella capacità di ripresa della società stessa e di ritenerne positivamente cambiata la situazione economica, in un quadro in cui sussistevano valide prospettive imprenditoriali, conformi alla rilevanza ed all'importanza a livello nazionale del gruppo.

La sentenza è stata impugnata dall'A.S. della società con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Banca ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato per un motivo.

La ricorrente principale ha depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE:

1) Con il primo motivo di ricorso l'A.S. denuncia violazione della L. Fall., art. 67, comma 2.

Assume che la corte territoriale, pur affermando che la disastrosa situazione economica della società era oggettivamente nota, avrebbe poi escluso che la banca ne fosse effettivamente a conoscenza, senza considerare che ai fini della prova della *scientia decoctionis* era sufficiente la mera conoscibilità del dato, desumibile da circostanze presuntive gravi, precise e concordanti; lamenta, in sostanza, che il giudice d'appello, anziché accertare se gli elementi iniziali acquisiti agli atti fossero idonei ad integrare la presunzione, abbia erroneamente ritenuto rilevante la valutazione soggettiva di tali elementi compiuta dalla Banca.

La ricorrente richiama, nel proseguo del motivo, le risultanze documentali (notizie di stampa, bilanci degli esercizi '93 e '94, pignoramenti mobiliari, decreti ingiuntivi), necessariamente note alla banca, dalle quali emergeva la prova incontestabile che società sin dal 1993 versava in stato di insolvenza e contesta che il piano di ristrutturazione del debito - non a caso non compiutamente eseguito - fosse idoneo a risanare la situazione economica e finanziaria della società ed a rimuoverne il dissesto.

Rileva, infine, che il fatto che la Banca, in adesione al piano, avesse concesso ulteriori linee di credito alla società, mantenendo nel contempo operativi i rapporti già in essere, non poteva di per sé essere considerato decisivo ai fini dell'esclusione della *scientia decoctionis*.

2) Col secondo motivo l'A.S. denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Osserva, a sostegno della censura, che la corte territoriale, dopo aver affermato in prima battuta che era indubbio che, a partire dal 1993, la società versasse in uno stato di difficoltà finanziaria, testimoniato dalle perdite di esercizio emergenti dai bilanci, ha poi contraddittoriamente escluso che tale stato fosse noto alla banca convenuta per il solo fatto che essa aveva aderito al piano di ristrutturazione finanziaria.

I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti.

Vanno condivise le argomentazioni svolte in diritto dalla ricorrente:

costituisce, infatti, principio giurisprudenziale costante e consolidato che la prova della *scientia decoctionis* del convenuto in revocatoria può essere fornita non solo in via diretta, ma anche utilizzando dati attinenti alla conoscibilità della crisi economica e finanziaria dell'imprenditore che, per la loro gravità, precisione e concordanza siano idonei, nel loro complesso, a far presumere la conoscenza effettiva dell'insolvenza in capo al destinatario della domanda; poiché l'indagine in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione non ha natura psicologica, non rileva, per contro, lo stato d'animo (l'intimo convincimento) dell'*accipiens* cui quei dati non potevano sfuggire e che, ciò nonostante, li ha sottovalutati, non cogliendone la valenza rivelatrice del dissesto del proprio debitore.

Tuttavia, contrariamente a quanto si sostiene nei motivi, la corte territoriale non è incorsa nell'errore di escludere che vi fosse prova della *scientia decoctionis* della Banca solo perché questo, aderendo al progetto di ristrutturazione finanziaria del gruppo, aveva mostrato, a dispetto dell'evidenza, di credere nelle possibilità di ripresa della società, né ha motivato in maniera contraddittoria il proprio convincimento.

La ricorrente deduce, a sostegno dei motivi, che il dissesto della società, manifestatosi sin dal 1993, era irreversibile e che il piano di ristrutturazione del debito era insostenibile e non aveva alcuna possibilità di buon esito, ma dimentica che tali circostanze, non più contestabili alla luce di quanto in concreto verificatosi, avrebbero dovuto darsi per scontate, ai fini dell'accoglimento della domanda, anche sulla scorta di un valutazione condotta ex ante, ovvero con riferimento alla data in cui, in costanza di operatività di quel piano, la Banca ricevette i pagamenti impugnati.

Ciò che, per l'appunto, è stato escluso dalla corte d'appello, la quale ha rilevato, sia pure in via estremamente sintetica, che lo stato di difficoltà finanziaria della società, rivelato dalle perdite di esercizio registrate negli anni '93, '94, non aveva scoraggiato il ceto creditore bancario ad approntare ed eseguire, all'esito di un adeguato studio di fattibilità, un piano di intervento per la ristrutturazione dell'intero gruppo, cui aderì un ampio numero di banche "a testimonianza di una fiducia correttamente posta in risalto come antitetica alla conoscenza di un'insolvenza irreversibile".

inoltre, poco più avanti, il giudice ha accertato che nel marzo del '95 la società era sotto il controllo finanziario di Efibanca ed "aveva valide prospettive imprenditoriali, conformi alla rilevanza ed all'importanza a livello nazionale del Gruppo societario".

La corte territoriale ha dunque in buona sostanza, dato un giudizio di complessiva affidabilità ex ante del piano, escludendo che sin dall'inizio fosse chiara l'impossibilità di darvi concreta attuazione ed affermando, per contro, che esso appariva idoneo a rimuovere la crisi in cui la società si dibatteva (non a caso ricondotta ad un mero "stato di difficoltà finanziaria" e non già ad una situazione di irreversibile dissesto): ne consegue la piena logica della conclusione tratta da tali premesse, dell'*inscientia decoctionis* della Banca, dimostrata dall'adesione della banca ad un progetto che prospettava, all'epoca, fondate possibilità di risanamento.

E' appena il caso di aggiungere che, al di là dell'assiomatica allegazione dell'insostenibilità del piano, la ricorrente non ha indicato alcun elemento di prova documentale atto a smentire la contraria valutazione compiuta dal giudice del merito. Il rigetto dei primi due motivi del ricorso assorbe l'esame del terzo motivo, volto a contestare l'affermazione della natura non solutoria dell'accredito registrato il 15.9.95, e del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

*Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Cristiano, 07.04.2015, n. 6905*

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti il terzo motivo ed il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 25.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

**EX PARTE CREDITORIS**